

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2424

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ULIVI, DEMASI, PACE, SEMERARO
e TOFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2003

—————

Norme per l'immissione in ruolo del personale comandato
presso gli uffici dei giudici di pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione e l'immediato inserimento operativo dell'ufficio del giudice di pace, ha comportato l'impossibilità di dotare il nuovo ufficio di un organico di personale adeguato ai compiti ed alle funzioni conferiti dalla legge, indispensabile per il supporto all'attività giudicante della nuova figura di giudice.

Questo impedimento è conseguito alla scelta di prevedere a partire dal 1992 in tutte le finanziarie, fino a quell'attuale, il blocco del *turn-over* del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, salvo un'adeguata e dimostrata necessità di assunzione inoltrata dalle amministrazioni interessate al Ministero per la funzione pubblica secondo le modalità previste dalle stesse finanziarie.

Pertanto si è fatto fronte all'obbligo previsto dalla legge di rendere operativa la nuova figura di giudice attingendo provvisoriamente il personale necessario dagli organici degli enti locali.

Questa scelta dal carattere provvisorio, di fatto ha protratto nel tempo una situazione ibrida, per la quale si sono instaurate ed ac-

quisite delle professionalità da parte del personale dipendente degli enti locali ma prestante servizio presso l'ufficio del giudice di pace.

Poichè sia l'attività amministrativa svolta dagli enti locali che quella competente agli uffici dei giudici di pace sono attività irrinunciabili, l'incertezza dei rispettivi organici determina altresì un rischio di procrastinazione o di riduzione di quelle attività, a discapito del cittadino.

È dovere nonchè compito del legislatore nei limiti consentiti dalla realtà porre riparo ad una situazione che si è fatta insostenibile.

Il disegno di legge è costituito da un unico articolo, nel quale, per il personale dipendente dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti si conferisce la possibilità di essere immesso nei ruoli del Ministero della giustizia: in tal modo si creano le premesse indispensabili per determinare l'effettiva quantificazione del fabbisogno di risorse umane per entrambe le diverse tipologie amministrative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Il personale appartenente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, proveniente dai soppressi uffici di conciliazione e comando presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n.468, che alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione presta servizio in posizione di comando, viene immesso, su domanda dell'interessato, nei ruoli del Ministero della giustizia presso i medesimi uffici del giudice di pace di appartenenza, in posizione di soprannumero rispetto alla pianta organica del personale e nella stessa posizione economica ricoperta all'entrata in vigore della presente legge.

